



Bytest

Allegato 1

Offerta N° 000000 Rev. 0 del 00/00/2016

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni

"**BYTESTSrl**"(di seguito BYTEST), società italiana affiliata al Gruppo TÜV SÜD Ag, con sede legale in Volpiano (TO), Via Pisa 12.

"**ORGANIZZAZIONE o CLIENTE**": il soggetto che stipula il contratto con BYTEST cui si applicano le presenti condizioni generali.

"**SERVIZI**": attività prestata da BYTEST, così come specificata nel Contratto, relativa - a titolo esemplificativo - ad interventi, prove o verifiche nel settore aeronautico o industriale tra le quali analisi tecniche, esecuzione di controlli qualitativi distruttivi (ivi incluse: prove meccaniche, analisi chimiche, esami metallografici); controlli non distruttivi in genere; progettazione, realizzazione, formazione e qualificazione del personale addetto alla qualità, alle prove ed ai processi speciali nell'industria manifatturiera, ispezioni e consulenze tecniche per terzi su impianti, manufatti e prodotti industriali.

"**OFFERTA**": la proposta formulata da BYTEST e comunicata in forma scritta all'Organizzazione.

"**DOCUMENTO NORMATIVO**": documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, requisiti, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività rispetto alle quali BYTEST compie la sua attività.

"**CONTRATTO**": è l'accordo scritto fra le parti formato dalla accettazione formale e per iscritto da parte dell'Organizzazione dell'Offerta, delle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO", nonché di ogni documento normativo richiamato e/o altrimenti applicabile. Le presenti condizioni generali sono rese disponibili in forma cartacea, anche nella versione inglese, e scaricabili dal sito web <http://www.tuv.it/it-it/area-clienti/documenti-contrattuali>

2. Oggetto

2.1. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito Condizioni Generali) regolano esclusivamente i Servizi offerti da BYTEST come definiti nel Contratto, ritenendosi espressamente esclusa ogni prestazione che non sia in esso specificata, anche se formante oggetto di trattative verbali.

2.2. Qualora BYTEST, durante l'esecuzione dei Servizi ritenga necessario apportare modifiche al Contratto, anche imposte da modifiche dei documenti normativi di riferimento o degli Enti di Accreditamento, ne darà tempestiva informazione all'Organizzazione e sulle stesse verranno presi specifici accordi scritti tra le parti.

2.3. L'esecuzione dell'attività oggetto di Contratto, da parte di BYTEST, si intenderà per l'Organizzazione come accettazione dell'Offerta e delle Condizioni Generali.

2.4. Eventuali modifiche dei Servizi richieste dall'Organizzazione a BYTEST, per comprovate esigenze sopravvenute, saranno valutate da BYTEST di volta in volta e sulle stesse verranno presi specifici accordi scritti tra le parti.

2.5. Il Contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di BYTEST.

3. Accesso alle informazioni

3.1. L'Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione dell'attività oggetto di Contratto, inclusa la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa applicabile o inerente a consentire l'accesso a tutte le aree dove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto del contratto.

3.2. L'Organizzazione è responsabile per le mancanze e/o inesattezze nelle indicazioni fornite a BYTEST e/o per la documentazione trasmessa.

3.3. L'Organizzazione è responsabile per la mancata collaborazione propria e/o dei suoi ausiliari e/o terzi.

4. Termini e Condizioni

4.1. BYTEST e l'Organizzazione si impegnano all'osservanza di quanto stabilito nel Contratto.

4.2. Durata e termini dell'esecuzione dei Servizi richiesti a BYTEST sono da intendersi come indicativi e non vincolanti per BYTEST. In ogni caso nulla sarà dovuto all'Organizzazione nel caso di mancato o ritardato rilascio dei documenti stabiliti nel Contratto, derivante da cause imputabili all'Organizzazione medesima.

5. Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo dovuto dall'Organizzazione per i Servizi prestati da BYTEST è stabilito in base alle tariffe BYTEST in corso ed indicato nell'Offerta. I corrispettivi potranno essere calcolati sia in misura forfetaria sia in base ad un prezzario a misura.

5.2. BYTEST si riserva la facoltà di riesaminare e modificare le proprie tariffe con cadenza annuale o, in ogni caso, in ipotesi di comprovato aumento dei costi per il Servizio richiesto. In tal caso, qualora l'Organizzazione non approvi per iscritto tali aumenti dei costi, avrà diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto senza oneri a suo carico, mediante comunicazione scritta da inviarsi a BYTEST avente data certa.

5.3. Oltre al corrispettivo previsto nella documentazione contrattuale saranno a carico dell' Organizzazione le spese sostenute per le attività nella misura indicata nell'Offerta.

5.4. BYTEST avrà facoltà di gravare l'Organizzazione per tutti i costi aggiuntivi sostenuti, non riconducibili all'offerta/ordine, che dovessero essere stati causati da inesattezze e/o manchevolezze e/o mancata collaborazione da parte dell'Organizzazione dei suoi ausiliari o di terzi.

5.5. Gli importi sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

6. Pagamento

6.1. Le fatture concernenti i Servizi prestati da BYTEST riporteranno analiticamente le descrizioni che appaiono in Offerta e/o nell'ordine stesso e le spese giustificate.

6.2. Il pagamento delle fatture è dovuto tassativamente a trenta giorni data fattura fine mese tramite ricevuta bancaria, ove non diversamente previsto nell'Offerta.

6.3. In caso di ritardato o mancato pagamento della/e fattura/e alle scadenze convenute, BYTEST, fatta salva la facoltà di cui al successivi punti 15.1 (attività risoluzione del contratto) e 15.2 (sospensione dell'attività), applicherà gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs 9.11.2012 n. 192.

6.4. Il pagamento delle fatture sarà comunque dovuto dall'Organizzazione anche in caso di esito negativo delle verifiche effettuate per assenza dei requisiti di conformità ovvero in caso di rinuncia alla prestazione oggetto di contratto.

6.5. Ove, per qualsiasi motivo, l'Organizzazione non dovesse dar corso al Contratto dopo la sua conferma ovvero dovesse recedere anticipatamente, BYTEST si riserva la facoltà di addebitare a titolo di penale un importo pari al valore residuo del Contratto attualizzato al tempo del recesso sulla base dell'aumento del costo della vita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativo ai servizi già erogati e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

6.6. Nel caso l'Organizzazione disdica un'attività programmata nell'arco dei 7 giorni lavorativi precedenti la data già concordata, BYTEST si riserva la facoltà di addebitare l'importo della attività programmata.

6.7. Nel caso in cui la prestazione ricada tra quelle regolate dall'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e sue s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari), BYTEST si impegna ad applicare e a far applicare a tutti i soggetti destinatari quanto previsto dalla citata normativa nel rispetto di quanto stabilito dai capitolati di fornitura e degli eventuali accordi contrattuali ulteriori.

7. Responsabilità

7.1. La responsabilità di BYTEST in ordine all'intera attività svolta è regolata dalle prescrizioni contenute nel Contratto.

7.2. BYTEST non risponde per difetti di prodotto, irregolare funzionamento di parti e/o impianti, attrezzature e quant'altro di proprietà dell'Organizzazione.

7.3. Nell'ambito dei propri Servizi, BYTEST non si sostituisce ad alcuno dei soggetti professionali coinvolti quali a titolo esemplificativo progettisti, architetti, ingegneri, consulenti, studi professionali, costruttori, imprenditori, direttori ai lavori, artigiani, trasportatori, etc..., i quali mantengono ogni obbligo e responsabilità di loro competenza.

7.4. Nessuna delle prestazioni e/o informazioni fornite da BYTEST può implicare un obbligo o costituire una garanzia, anche parziale, del normale funzionamento di qualsiasi equipaggiamento o installazione oggetto di un esame da parte di BYTEST medesima e che possa riferirsi a materiali o dispositivi di qualsiasi natura.

7.5. Le attestazioni o rapporti rilasciati da BYTEST non esimono l'Organizzazione al rispetto degli obblighi di legge sui prodotti, processi e Servizi forniti e degli obblighi contrattuali verso i propri clienti. L'Organizzazione si impegna ad effettuare costantemente controlli interni e verifiche atte a monitorare e mantenere qualità e sicurezza dei propri processi, Servizi e prodotti, tenendo indenne BYTEST da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.

7.6. BYTEST non risponde, salvo il caso di dolo, dei propri dipendenti o collaboratori in relazione al Servizio reso:

a) per danni o perdite subiti dall'Organizzazione o da terzi causati durante lo svolgimento delle attività di valutazione o di altri Servizi;

b) qualora non dovesse essere in grado di adempiere ai propri impegni a causa di eventi e circostanze imprevedibili ed inevitabili;

c) qualora i rapporti di prova non venissero riconosciuti da terzi come validi.

7.7. BYTEST sarà mantenuta indenne e sollevata, anche nei confronti di terzi, per qualsiasi danno - diretto o indiretto - causato da forza lavoro dell'Organizzazione o da terzi suoi ausiliari, da irregolare funzionamento di attrezzature, impianti, macchinari dell'Organizzazione o comunque per qualunque fatto imputabile all'Organizzazione medesima.

7.8. BYTEST potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni diretti risentiti dall'Organizzazione qualora intervenga una pronuncia definitiva, inappellabile o lodo arbitrale, che accerti che i danni siano conseguenza diretta della condotta dolosa o gravemente colposa di BYTEST posta in essere nell'esecuzione dei Servizi oggetto di contratto, esclusi eventuali danni indiretti e/ consequenziali. La responsabilità di BYTEST sarà comunque limitata al valore del singolo contratto.

8. Facoltà di utilizzo di risorse esterne

8.1. Nello svolgimento dei Servizi oggetto di contratto, BYTEST potrà avvalersi tanto di personale dipendente quanto di soggetti esterni che operano per suo conto.

9. Riservatezza e tutela privacy

9.1. L'Organizzazione dichiara di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03 e rilascia a favore di BYTEST nei limiti in cui ciò è dovuto il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi della normativa vigente in tema di privacy e tutela dei dati personali. Tali dati potranno essere utilizzati da BYTEST e dai suoi collaboratori nell'ambito dei Servizi richiesti, nonché per finalità a questi ultimi strumentali.

9.2. L'Organizzazione dichiara e garantisce che tutte le informazioni che vengono comunicate o delle quali BYTEST verrà comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Servizio, sono a quest'ultima comunicabili; pertanto, in caso di



Bytest

Allegato 1

Offerta N° 000000 Rev. 0 del 00/00/2016

contestazione o azione di un terzo, l'Organizzazione stessa terrà BYTEST manlevata e indenne da conseguenze pregiudizievoli.

9.3. BYTEST potrà, in accordo con quanto previsto dalle normative tecniche e dai regolamenti applicabili, nel rispetto del D.lgs. 196/03, comunicare a terzi su richiesta o diffondere informazioni mediante la compilazione di registri direttamente consultabili sul sito web, se un determinato prodotto/processo/impianto sia stato o meno verificato/attestato da BYTEST o abbia rilasciato un'attestazione di uno specifico Servizio.

9.4. Salvo gli obblighi di legge e le disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica e, ad eccezione di quelle già di "dominio pubblico", BYTEST assicura che le informazioni tecniche, metodi di produzione, analisi commerciale, calcoli, disegni, e altre informazioni considerate riservate acquisite durante le attività connesse ai Servizi forniti, siano trattate in maniera riservata e pertanto utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione del Contratto.

9.5. Le sopra citate restrizioni, comunque non si applicheranno a BYTEST, riguardo a qualsiasi informazione che sia o diventi di pubblico dominio.

9.6. Al fine di garantire la riservatezza, il personale di BYTEST coinvolto nelle attività di cui sopra sottoscrive un impegno formale alla riservatezza.

9.7. L'obbligazione contenuta nel presente articolo rimarrà pienamente valida durante la vigenza del contratto e per un periodo di due anni dopo la data della sua conclusione.

9.8. I dati potranno essere comunicati da BYTEST per analogo trattamento ad altre società del Gruppo TÜV SÜD.

10. Tutela della Salute e Sicurezza

10.1. L'Organizzazione è tenuta a fornire a BYTEST le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui BYTEST e i suoi collaboratori svolgeranno le attività di cui al Contratto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre l'Organizzazione si impegna a coordinarsi ed a cooperare con BYTEST ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.

10.2. L'Organizzazione sarà responsabile anche nei confronti del personale BYTEST per la violazione di quanto disciplinato dal presente articolo.

10.3. L'Organizzazione dovrà assicurarsi che BYTEST riceva in tempo utile le istruzioni necessarie ad effettuare il Servizio con particolare riferimento alle informazioni e dettagli necessari relativi all'utilizzo previsto o alla destinazione del materiale oggetto del Servizio. Sarà altresì cura dell'Organizzazione impartire le disposizioni necessarie al fine di eliminare qualsiasi impedimento o difficoltà che possa essere di ostacolo alla corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

11. Codice Etico e D.lgs 231/01

11.1. BYTEST, sensibile all'esigenza di garantire nello svolgimento delle proprie attività un approccio etico, basato su chiari principi di correttezza, trasparenza e imparzialità, ha attuato in linea con le proprie politiche aziendali, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel rispetto della normativa.

11.2. BYTEST ha adottato il Codice Etico del Gruppo TÜV SÜD AG disponibile sul sito <http://www.tuv.it/it-it/chi-siamo/tuev-italia/codice-etico> parte integrante delle presenti Condizioni Generali, che l'Organizzazione si impegna a rispettare.

12. Diritto di proprietà

12.1. I diritti di proprietà delle perizie e/o rapporti, risultati di esami, calcoli nonché di tutta la documentazione tecnica, redatti da BYTEST, restano di quest'ultima. L'Organizzazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha facoltà di utilizzare la sopra citata documentazione solo per lo scopo per cui questa è stata emessa.

13. Uso del rapporto di prova

13.1. Il rapporto di prova potrà essere utilizzato esclusivamente nella propria interezza. È fatto espresso divieto di utilizzo parziale del contenuto riportato nel rapporto di prova.

13.2. La correttezza di impiego del rapporto di prova e più in generale la correttezza dei riferimenti normativi per il Servizio reso, sono tenute sotto controllo da BYTEST in maniera costante, in particolare mediante continua sorveglianza del mercato.

13.3. Per ogni violazione delle regole in materia di uso del rapporto di prova contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, o in caso di uso abusivo del rapporto di prova, l'Organizzazione dovrà corrispondere una penale di Euro 500'000,00 (cinquecentomila/00), salvo il risarcimento dei maggiori danni.

14. Risoluzione e sospensione dell'esecuzione

14.1. BYTEST avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile inviando all'Organizzazione una comunicazione scritta mediante raccomandata r.r. o posta certificata nei seguenti casi:

- L'Organizzazione sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti di cui agli artt 2.6 (divieto di cessione del contratto) 10 (Tutela salute e Sicurezza), 11 (Codice Etico) e 14 (Uso del rapporto) delle presenti condizioni;
- L'Organizzazione diventi notoriamente insolvente verso i suoi creditori sia posta in liquidazione o cessi l'attività o sia ammessa al concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero sia dichiarata fallita;

c) L'Organizzazione sia in ritardo per un periodo superiore a 15 giorni nel pagamento delle somme dovute (art. 6).

14.2. L'Organizzazione dovrà inoltre versare immediatamente gli importi di cui alle fatture emesse, ferma restando la facoltà di TÜV Italia di addebitare a titolo di penale un importo pari al valore residuo del Contratto attualizzato al tempo del recesso sulla base dell'aumento del costo della vita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativo ai servizi già erogati e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

14.3. BYTEST avrà comunque il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto e/o di modificare le condizioni di pagamento dello stesso per le fatture ancora da emettere nei seguenti casi:

- L'Organizzazione sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute (art. 6) di un periodo superiore ai 15 giorni;
- L'Organizzazione non informi tempestivamente BYTEST riguardo azioni, a qualunque titolo, dell'Autorità Pubblica, e/o procedimenti legali/giudiziari e/o penali in corso, incidenti o infortuni gravi che riguardino il prodotto/servizio/processo/impianto oggetto dei Servizi erogati da BYTEST;
- L'Organizzazione violi le disposizioni contenute nell'art. 10 (tutela della Salute e Sicurezza)
- L'Organizzazione sia soggetta a procedura concorsuale o versi in stato di insolvenza o proponga istanza per l'ammissione a concordato.

15. Norme Accredia – Clausole aggiuntive per le prove di laboratorio

15.1. BYTEST non può essere in alcun modo intesa quale progettista, costruttore, fornitore, utilizzatore dei prodotti oggetto delle prove. (è già riportato nel 7.3)

15.2. La presenza di personale dell'Organizzazione - autorizzato da BYTEST - durante l'esecuzione della prova è finalizzata esclusivamente alla verifica di conformità o corretta esecuzione del metodo o procedimento. La scelta del personale BYTEST, dell'apparecchiatura, i risultati ottenuti e l'eventuale giudizio finale sono di esclusiva competenza e responsabilità di BYTEST.

15.3. Nessun dipendente di BYTEST può avere interessi di alcun tipo e/o natura in attività svolte dall'Organizzazione.

15.4. L'accreditamento Accredia non può implicare l'approvazione di un prodotto da parte di BYTEST né da parte di Accredia.

15.5. I rapporti di prova contenenti il marchio Accredia possono essere emessi solo per le prove per le quali Accredia ha concesso l'accreditamento. In tali ipotesi i Servizi vengono erogati nel rispetto del regime di convenzione sottoscritto tra BYTEST e Accredia (cfr. documento Accredia DG-003 consultabile sul sito www.accredia.it).

15.6. Salvo i casi in cui l'Organizzazione richieda la riconsegna dei materiali / prodotti / campioni assoggettati a prova contestualmente alla consegna del rapporto di prova, tali materiali verranno conservati presso BYTEST e resi disponibili al ritiro per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Trascorso tale periodo i materiali / prodotti / campioni assoggettati a prova saranno smaltiti a norma di legge ed i relativi costi fatturati all'Organizzazione cliente.

16. Foro competente

16.1. Il contratto e le Condizioni Generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana.

16.2. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e del presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del foro di Torino, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.

17. Disposizioni finali

17.1. Le presenti condizioni generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.

17.2. Nessuna modifica alle presenti condizioni generali avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto delle parti.

17.3. Eventuali ritardi od omissioni di una delle parti nel far valere un diritto o nell'esercitare una facoltà non potrà essere interpretato quale rinuncia al potere di farlo valere o di esercitarlo in qualsiasi momento successivo.

17.4. La nullità e/o invalidità e/o inefficacia di condizioni o clausole o parte di esse, contenute nelle presenti condizioni generali e/o nei regolamenti non comporta l'invalidità e/nullità e/o inefficacia delle altre clausole o condizioni.

17.5. Le condizioni o clausole o parte delle medesime nulle e/o invalide e/o inefficaci saranno automaticamente sostituite da condizioni o clausole valide ed efficaci tenuto conto dello scopo e volontà delle parti.

17.6. L'Organizzazione si impegna ad indicare, già in sede di accettazione offerta, l'indirizzo di posta ordinaria e quello di posta elettronica, il numero di telefono e fax e il nominativo della persona di riferimento a cui BYTEST invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto. L'intervenuto cambiamento di detti dati non sarà opponibile se non risulterà tempestivamente comunicato a BYTEST per iscritto.